



260/2026

Sent

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER IL LAZIO

In persona del Giudice monocratico Consigliere

dott.ssa Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato in riassunzione, con il

ricorso n. 80940 del registro di segreteria, da

XX, nato a omissis (omissis) il

omissis, ivi residente in Via omissis omissis (c.f.

omissis), e YY, nato a

omissis (omissis) il omissis, residente in omissis

in Via omissis omissis, (c.f. omissis), quali

eredi ed aventi causa di ZZ nata

a omissis (omissis) il omissis deceduta in omissis

(omissis) il omissis, rappresentati e difesi

dall'Avv.to Roberto Guglielmo ed elettivamente

domiciliati in Roma, Viale U. Tupini 96;

CONTRO

-Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante sede territoriale di Latina, via Cesare Battisti, 52 e sede nazionale Roma via Ciriaco il Grande 21, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Mangiapane, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29;

per il riconoscimento del diritto di ZZ, deceduta, al trattamento ANF -assegno nucleo familiare ex L. 153/88 sulla pensione categoria SOCPDEL n.09478474 in godimento; per l'effetto con condanna dell'INPS al pagamento in favore dei ricorrenti eredi del relativo trattamento dalla data del diritto (30/07/2018) sino al decesso della *de cuius*; oltre arretrati ed interessi e rivalutazioni di legge e spese legali da distrarsi all'avvocato;
Visto il ricorso e gli atti di causa;

Uditi, nell'udienza odierna, l'avv. Valentina Petrone per il ricorrente ed avv. Flavia Incletolli per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

1. L'odierno ricorso in riassunzione è proposto nei termini, a seguito della sentenza del Tribunale di

Latina - Sezione Lavoro n. 1052/2025 che, all'udienza del 25 settembre 2025, aveva dichiarato "il difetto di giurisdizione in favore della Corte dei conti".

2. I ricorrenti, eredi di ZZ, chiedono il riconoscimento del diritto e la correlata condanna dell'INPS alla liquidazione in loro favore degli ANF (assegni nucleo familiare) sulla pensione Gestione pubblica (ex INPDAP) categoria SOCPDEL n. 09478474, di cui era titolare la dante causa, per il periodo dal 30.07.2018 alla data del decesso della stessa, con relativi accessori di legge. Difatti, la dante causa era stata riconosciuta inabile a proficuo lavoro dal 30.07.2021, ma l'INPS provvedeva alla liquidazione delle quote mensili di trattamento di famiglia spettanti dal 01.08.2018 al 30.08.2021 con la prima rata utile di lavorazione, settembre 2021. E poi, a seguito del decesso della Signora ZZ avvenuto in data omissis, il pagamento, comprensivo degli arretrati fino alla mensilità di agosto, pari a €. 1.958,41, non veniva accreditato e la pensione veniva sospesa.

3. L'INPS si è costituito, riferendo che esaminata la pratica, in realtà ai figli della Signora ZZ spettano i ratei maturati e non riscossi

fino al 30.07.2021 così determinati: 1) rateo tredicesima €. 558,29; 2) IRPEF aliq. 23% € 128.41; rateo netto 13° 429,88; 3) rateo Anf dal 01.08.2018 al 30.07.2021 € 1.905,48; 4) interessi dal 07.09.22 al 31.05.2026 €. 277.38. Per un totale netto €. 2.612,74, importo corrisposto come da cedolini allegati di giugno 2026 al netto di un debito di per €. 156,96 (somme in più percepite sul trattamento inv. civ.) detratto dal dovuto.

4. L'INPS quindi ha chiesto la cessazione della materia del contendere.

5. All'odierna udienza, i ricorrenti hanno accettato gli importi convenendo sulla cessazione della materia del contendere, ma insistendo sulle spese. L'INPS si è rimesso alle decisioni del giudice, in ordine alle spese.

6. Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

DIRITTO

7. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in ragione del conseguimento del bene giuridico richiesto, alla luce di quanto attestato dall'INPS in ordine alla riliquidazione agli eredi,

solo dopo l'instaurazione del contraddittorio, e in ordine al successivo pagamento, comprovato dai cedolini versati in atti.

Non vi sono motivi per disattendere la concorde richiesta formulata dalle parti, avendo, in effetti, la questione controversa dedotta in giudizio trovato, medio tempore, soluzione in sede amministrativa, benché la domanda risalisse alla data 12.10.2021.

8. Tuttavia, in ossequio al principio di soccombenza virtuale le spese legali sono liquidate come da dispositivo in calce, a favore dell'antistatario.

Nulla per le spese di giudizio stante la relativa gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta,

Dichiara la cessazione della materia del contendere. Liquidata le spese a carico dell'INPS, a favore del legale antistatario Avv. Guglielmo Roberto (c.f. GGLRRT80B25D708M) in € 600 (seicento//00) Nulla per

le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 luglio 2026.

Il giudice

Alessandra Sanguigni

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 10.07.2026
per il Dirigente**

F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
10.07.2026 12:46:59
GMT+02:00